

## **AFFITTI BREVI: ATTENZIONE**

### **Alloggiati Web, nuovo obbligo**

Dal 4 dicembre (data di entrata in vigore dell'art. 19-bis, d. l. n. 113/18, convertito in l. n. 132/18), anche per le locazioni brevi e per le sublocazioni di durata inferiore a trenta giorni è stata prevista l'applicabilità dell'art. 109 del Tulp (accogliendo l'orientamento espresso dal Ministero dell'interno in una sua circolare interpretativa).

Ciò vuol dire che i locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni (tipico è il caso della locazione breve della casa al mare o in montagna, ma anche la locazione transitoria per motivi di lavoro, per motivi di cura, per sostenere un esame ecc.) possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti (per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare).

Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i locatori e i sublocatori anzidetti debbono comunicare i dati degli alloggiati alla Questura territorialmente competente. Tale comunicazione deve essere eseguita tramite il portale Alloggiati Web (<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Default.aspx>) per il cui accesso ciascun interessato deve richiedere alla propria Questura le relative credenziali.

Per chi violi l'art. 109 citato, applicandosi in questo caso l'art. 17 del Tulp, è previsto l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro.

da *Confedilizia notizie*, gennaio '19

*Confedilizia notizie* è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le [Associazioni territoriali](#) della Confederazione.